ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO: ***DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ANNO 2013.***

L'anno ***duemilatredici*** *addì* ***ventisette*** *del mese di* ***giugno*** *alle ore* ***21:10*** *nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:*

N.	*Cognome e nome*		*Presente*	*Assente*
1.	*CASTELLO Antonio*	*Sindaco*	*X*	
2.	*ROMEO Enzo*	*Consigliere*	*X*	
3.	*SCAFIDI Rosario*	*Consigliere*	*X*	
4.	*VIRANO Virgilio*	*Consigliere*	*X*	
5.	*PENSATO Piero*	*Consigliere*	*X*	
6.	*BLANDINO Roberto*	*Consigliere*	*X*	
7.	*GENTILE Riccardo*	*Consigliere*	*X*	
8.	*GOBBO Cristiano*	*Consigliere*	*X*	
9.	*CAPRARO Michele Massimiliano*	*Consigliere*	*X*	
10.	*BRACCO Silvia*	*Consigliere*	*X*	
11.	*VANNICELLI Mario*	*Consigliere*	*X*	
12.	*BOSCARO Massimo*	*Consigliere*	*X*	
13.	*TORBAZZI Giancarlo*	*Consigliere*	*X*	
14.	*AIRES Emiliano*	*Consigliere*	*X*	
15.	*FASSINO Marco*	*Consigliere*	*X*	
16.	*PERINO Mario*	*Consigliere*	*X*	
17.	*ALTEA Roberto*	*Consigliere*	*X*	

Assume la presidenza Il Dr. CASTELLO Antonio nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'imposta municipale propria.

Visto l'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con medificazione, nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 il quale:

- *ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'Imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l'ICI;*
- *ha esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;*
- *ha modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite.*

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 dell' 8 giugno 2012 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria.

Vista la delibera di approvazione delle tariffe per l'anno 2012 adottato con provvedimento n ° 11 dell' 8 giugno 2012 del Consiglio Comunale.

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato.

Rilevato che il D.L.54 del 21/5/2013, recante "Interventi urgenti in materia di imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica", dispone:

A*rticolo 1* ***Disposizioni in materia di imposta municipale propria)***
Nelle more di una complessiva riforma della disiplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per le attività produttive per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili

a) *abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9;*
b) *unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli iacp, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616*
c) *terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni*

Articolo 2 (Clausola di salvaguardia)

La riforma di cui all'art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è differito al 16 settembre 2013.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 "*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno* "

Ritenuto di stabilire per l'anno 2013 le seguenti aliquote:

Quota comunale	Quota Stato	
0,4 per cento	zero	**ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .** Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente. Si applica l'aliquota per l'abitazione principale sul 100% del diritto di abitazione al coniuge assegnatario della ex casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

		Si applica l'aliquota per l'abitazione principale alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

DETRAZIONE		Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Anche per l'anno 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **€ 400,00** e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare **€ 600,00**. La detrazione prevista per l'abitazione principale è altresì estesa alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Si applica la detrazione per l'abitazione principale anche all'abitazione e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La detrazione per abitazione principale è estesa in favore dell'unità immobilare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente
0,2 per cento	zero	**ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (Categoria Catastale D 10)** di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito nella Legge 26.2.1994, n. 133. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e

		consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale
0,46 per cento	zero	**ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI LOCATI A CANONE AGEVOLATO** L'aliquota è applicabile per gli immobiliusati dal locatore come abitazione principale e relativa unica pertinenza, con un contratto di affitto disciplinato dalla legge 431/1998 art.2 commi 3 e 4 e art.5 comma 1,2 e 3
0,10 per cento	**0,76 per cento**	**FABBRICATI CATEGORIA D ESCLUSI FABBRICATI DI CATEGORIA D10 E D5**
0,81 per cento	zero	**AREE EDIFICABILI**
0,86 per cento	zero	**ALIQUOTA ORDINARIA** L'aliquota ordinaria si applica a tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.

Tutto ciò premesso

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI:

1. Di determinare le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2013 ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, come previsto nell'articolazione riportata in premessa.

2. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. Di rilevare che l'aggiornamento di talune aliquote rispetto all'anno 2012, salvo quelle relative all'abitazione principale-canoni concordati-aree edificabili, è connesso alla necessità di salvaguardare i livelli dei servizi essenziali erogati a favore della collettività comunale, a fronte di una drastica riduzione dei trasferimenti erariali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 dell'11/10/1991 e sue modifiche.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario e Informatico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente.

SENTITA *la relazione introduttiva dell'assessore al Bilancio Virano Virgilio che illustra l'argomento evidenziando la rilevanza dell'imposta tra le entrate comunali. L'IMU, pur definita l'imposta municipale propria, in realtà è un tributo che consente ai Comuni poca autonomia, e che ha subito, sin dalla sua istituzione, non poche modifiche. Come già preannunciato dal nuovo governo la disciplina dell'imposta sarà ulteriormente oggetto di novella legislativa e questo spiega la sospensione della prima rata per l' abitazione principale, per gli immobili delle cooperative edilizie e proprietà indivisa, per gli alloggi assegnati dagli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI , per i terreni agricoli e i fabbricati rurali.*

La manovra tariffaria messa in atto dal Comune, per il 2013, sempre con l'attenzione al particolare momento economico, ha inteso lasciare invariata l'aliquota e la detrazione per le abitazioni principali, aumentare dello 0.10% quella per i fabbricati industriali e dello 0,50% quella di tutte le altre categorie di immobili. Restano invariate le aliquote per i i canoni concordati 0,46% , per le aree edificabili 0,81% e per le aree e fabbricati agricoli..
Il gettito di entrata è previsto in € 4.425.000

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 17 Votanti n. 16 Astenuti n.1
(Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle: Perino)

Voti contrari n. 4
Gruppo consiliare Pianezza E': Torbazzi, Aires e Fassino;
Gruppo consiliare Pianezza@ttiva Indipendente: Altea)

Voti a favore n. 12
(Gruppo consiliare Insieme per Pianezza: Castello, Romeo, Scafidi, Virano,Pensato Blandino, Gentile,Gobbo,Capraro,Bracco Vannicelli e Boscaro)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria. Anno 2013", come sopra trascritta.

****

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 10/06/2013

****

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
F.to Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 10/06/2013

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal 9 luglio 2013

il 9 luglio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

ESECUTIVITÀ

- Deliberazione divenuta esecutiva in data_____, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina